

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 95

RISOLUZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Estensore BENEDETTI VALENTINI)

approvata nella seduta pomeridiana del 31 maggio 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
(COM(2010) 748 DEFINITIVO)**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 2011
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminato l'atto COM(2010) 748 definitivo, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

10 febbraio 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 748 definitivo,

considerato che la proposta in esame rappresenta una rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetto regolamento «Bruxelles I»), che rappresenta la matrice della cooperazione giudiziaria civile nell'Unione europea, basata sul principio del reciproco riconoscimento;

considerato che obiettivo della proposta è rimuovere gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, agevolando i procedimenti giudiziari transfrontalieri, al fine di sviluppare lo spazio europeo di giustizia, come sottolineato anche dal Programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009;

valutati i contenuti della posizione assunta dal Governo italiano in relazione alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nel 2009 con il libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 81, paragrafo 2, lettere *a)*, *c)*, *e)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla cooperazione giudiziaria civile, che corrisponde all'articolo 61, lettera *c)*, e all'articolo 67, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, già adottati quale base giuridica del regolamento (CE) n. 44/2001;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli elementi di revisione riguardano, per larga parte, procedure già armonizzate con il regolamento «Bruxelles I», che pertanto devono essere modificate con provvedimento dell'Unione europea e utilizzando lo stesso strumento normativo del regolamento e, per altra parte, casi in cui occorre garantire condizioni uniformi e superare le differenze

esistenti tra le legislazioni nazionali, anche per essi essendo necessaria un'azione a livello europeo;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, considerato che le modifiche apportate dalla proposta in esame possono apportare benefici maggiori di eventuali costi, secondo l'analisi di impatto contenuta nel documento di lavoro [SEC(2010) 1547];

si ritiene, infine, opportuno che nel corso dell'*iter* legislativo della proposta venga esaminata approfonditamente la ricca e articolata casistica giurisprudenziale relativa al regolamento «Bruxelles I», in modo tale che – dall'esperienza concreta derivante dai vari casi trattati negli Stati membri – si traggano utili principi giurisprudenziali che possano orientare la scelta migliore sulle soluzioni normative da adottare per il futuro.

